

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*), che all'articolo 26, comma 1, stabilisce, per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare quella protetta, e dall'attività venatoria, di costituire a cura di ogni Regione, un Fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi derivanti dalle tasse di concessione regionale;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157, che all'articolo 26 comma 2, stabilisce che le Regioni provvedano, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del Fondo, prevedendo per la relativa gestione un *Comitato* in cui siano presenti i rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative;

VISTA la l. r. 1 luglio 1994, n. 29 (*Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio*), che all'articolo 43, comma 1, stabilisce che la Regione, provveda alla costituzione di un Fondo per la prevenzione e il risarcimento dei danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole, zootecniche e alle altre opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e nell'esercizio dell'attività venatoria e cinofila;

CONSIDERATO che la l.r. 1 luglio 1994, n. 29 all'art. 43, comma 2, dispone che la Regione, provveda a disciplinare con proprio *Regolamento* il funzionamento del Fondo alla cui gestione è preposto un apposito *Comitato*;

CONSIDERATO che la l. r. 1 luglio 1994, n. 29 che all'articolo 42, comma 3, dispone che la Regione, destini una quota non inferiore al 25 per cento della somma assegnata ai sensi del comma 1, lettera c) del medesimo articolo -corrispondente all'80 per cento dei proventi disponibili delle tasse di concessione regionale, di cui all'art.41 commi 1 e 2, della legge medesima - alla prevenzione ed al risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole;

CONSIDERATO che il Regolamento regionale n. 2 del 4/4/2016 ad oggetto "*Regolamento per il funzionamento del Fondo per la prevenzione e il risarcimento danni arrecati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica di attuazione articolo 43 legge regionale 1 luglio 1004, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma per il prelievo venatorio)*" entrato in vigore in data 28 aprile 2016, comprende tra l'altro, le modalità di costituzione del Fondo e per la relativa gestione attraverso l'operato del Comitato sulla base di *Criteri* specifici approvati dalla Giunta che prevedono in particolare l'individuazione delle colture e delle opere ammissibili al risarcimento e le tabelle di produttività delle colture;

VISTA la Deliberazione n. 435 del 13.05.2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato i *Criteri per la corresponsione di contributi per la messa in opera di strutture atte alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole*" e i "*Criteri generali per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche, e alle opere approntate sui terreni coltivati e/o a pascolo*" di cui all'articolo 5 del suddetto *Regolamento*;

CONSIDERATO che dal 2016 l'esperienza acquisita nell'applicazione dei *Criteri* ha consentito di individuare ulteriori affinamenti possibili delle procedure per una migliore operatività delle misure di prevenzione e di risarcimento;

DATO ATTO che i suddetti *Criteri* sono stati valutati nell'ambito di un gruppo di lavoro di cui fanno parte, oltre agli Uffici regionali, anche i rappresentanti delle Associazioni Agricole;

RITENUTO, inoltre, che l'attività di prevenzione e risarcimento rappresenti uno strumento importante per la salvaguardia delle produzioni agricole e zootecniche e per la valorizzazione dell'intero territorio regionale;

CONSIDERATO che i *Criteri* stabiliscono di risarcire sia gli imprenditori agricoli, sia gli altri soggetti che hanno subito danni alle produzioni agricole e zootecniche, sulla base delle risorse disponibili del Bilancio regionale;

RICHIAMATI, l'articolo 3 del Regolamento UE 1408/2013 (modificato con regolamento UE 2019/316), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del *Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea*, che regolamenta gli *aiuti de minimis* nel settore agricolo e l'art. 2 del D.M. (MIPAAF) n. 156 del 2020 che stabilisce che l'importo totale degli *aiuti de minimis* concessi ad un'impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare i 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

VALUTATO che il Piano di Sviluppo rurale stanziava risorse destinate al finanziamento di misure di prevenzione rivolte, in misura prevalente, agli imprenditori agricoli e zootecnici;

RITENUTO di riservare, a partire dall'esecutività del presente atto, i fondi disponibili per il finanziamento delle opere di prevenzione, in quanto inferiori al fabbisogno potenziale, ai soli soggetti che non abbiano i requisiti per accedere alle risorse effettivamente erogabili nel quadro del Piano di Sviluppo Rurale;

ATTESO che la modulistica di riferimento per le richieste di prevenzione e risarcimento aggiornata verrà approvata con successivo atto del dirigente;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale;

SU PROPOSTA del Vice Presidente, Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo dell'Entroterra, Associazionismo comunale, Escursionismo e Tempo Libero, Marketing e Promozione Territoriale, Parchi, Gestione e riforma dell'Agenzia In Liguria, Promozione dei prodotti liguri, Programmi comunitari di competenza;

DELIBERA

Per quanto in premessa specificato:

- 1) di approvare, in sostituzione dei *Criteri* approvati con la Deliberazione n. 435 del 13.05.2016, i "*Criteri generali per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche, e alle opere approntate sui terreni coltivati e/o a pascolo*" (Allegato 1) e i "*Criteri per la corresponsione di contributi per la messa in opera di strutture atte alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole*" (Allegato 2) allegati al presente provvedimento che costituiscono parte integrante e necessaria;
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 3 del Reg. UE N. 1408/2013 (modificato con regolamento UE 2019/316), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del *Trattato CE agli aiuti de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, e dell'art. 2 del D.M. (MIPAAF) n. 156 del 2020, l'importo complessivo degli *aiuti de minimis* concessi ad un'impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non deve superare la somma di € 25.000 nell'arco di tre esercizi finanziari;
- 3) di disporre che, a partire dall'esecutività del presente atto, non potranno più essere accolte le istanze di contributo degli imprenditori agricoli per le opere di prevenzione, qualora sussista per gli stessi la possibilità contemporanea di accedere ai finanziamenti del Piano di Sviluppo Rurale;

- 4) di incaricare il Dirigente del Settore Fauna Selvatica, Caccia e Vigilanza venatoria di adottare con proprio provvedimento la modulistica aggiornata riferita alla richiesta di contributi e risarcimento di cui al precedente punto 1);
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione del presente atto.